



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

135/2016
Ottobre/12/2016 (*)
Napoli 25 Ottobre 2016

Entro il 31 ottobre 2016 devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni dell'impresa che sono stati concessi o permangono in godimento a soci o familiari dell'imprenditore nel corso del periodo di imposta 2015.

Entro lunedì 31 ottobre, i soggetti che esercitano attività d'impresa (sia in forma individuale che collettiva) o, in alternativa, l'impresa concedente il bene, il socio o il familiare dell'imprenditore, ***devono provvedere alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento***, con riferimento all'anno 2015.

Come noto il suddetto obbligo dichiarativo è previsto e regolato dal **D.L. 138/2011** e precisamente **l'art. 2, co. 36-sexiesdecies**, del decreto legge suddetto recita: "... omissis... ***l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento***. ... omissis..."

Come si evince dalla disposizione di legge, nulla è detto circa le tipologie di beni, ma si fa semplicemente riferimento ai beni concessi in godimento, infatti negli anni molti i dubbi su cosa comunicare e cosa escludere.

A dirimere i dubbi sono intervenuti numerosi documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate che hanno cercato di fare luce su quali beni inserire in dichiarazione e quali escludere, per cui ad oggi si ha la seguente situazione:

BENI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Secondo i chiarimenti forniti dai documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate sono beni interessati da tale adempimento:

- ***le autovetture,***
- ***altri veicoli,***
- ***le unità da diporto,***
- ***gli aeromobili,***
- ***gli immobili,***
- ***altri beni (PC, tablet, cellulari ecc..), se di valore superiore ad € 3.000,00.***

BENI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Come espressamente previsto dalle Entrate, con **provvedimento n. 94902 del 2.8.2013**, sono esclusi dalla comunicazione:

- ***i beni concessi in godimento agli amministratori;***
- ***i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit (artt. 51 e 54 del TUIR);***
- ***i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;***
- ***i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;***

- *gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;*
- *i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;*
- *i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore: - inclusi nella categoria "altro" del tracciato record, ossia i beni diversi da autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili; - di valore non superiore ad €. 3000, al netto dell'IVA.*

DATI DA COMUNICARE

Le informazioni richieste nella comunicazione sono:

- *tipologia di utilizzo del bene (uso esclusivo o non esclusivo);*
- *data di subentro, se c'è stato un precedente utilizzatore;*
- *data di inizio concessione bene (se l'utilizzo del bene è iniziato prima dell'1 gennaio 2012, va indicato "01012012");*
- *data di fine concessione bene, se nell'anno ha avuto fine il godimento del bene;*
- *titolo con cui è concesso il bene, se in comodato, in uso o per altra forma di godimento;*
- *corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l'anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto;*
- *valore di mercato del diritto di godimento del bene, determinato in base all'articolo 9, comma 3, del TUIR e ai criteri evidenziati nelle circolari 24/E e 36/E del 2012.*

CHI È TENUTO ALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere effettuata da tutti i contribuenti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva. Non si tratta, quindi, soltanto delle società di comodo, ma anche di quelle operative, sia di capitali che di persone, nonché delle imprese individuali.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell'ambito applicativo di tale regime, purché residenti, anche le stabili organizzazioni di un soggetto non residente, gli enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

In nuce, l'obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti:

- ***imprenditore individuale;***
- ***società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);***
- ***società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);***
- ***società cooperative;***
- ***stabili organizzazioni di società non residenti;***
- ***enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.***

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le società semplici.

COME SI PRESENTA LA COMUNICAZIONE

Le modalità di presentazione della comunicazione **devono avvenire esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato in conformità al modello allegato al provvedimento 2 agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate.

Annullamento e sostituzione dell'invio

I file inviati contenenti le comunicazioni potranno essere annullati entro il termine massimo di 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica, mentre la sostituzione di un file potrà avvenire anche dopo il decorso dei citati 30 giorni, avendo lo stesso una funzione meramente sostitutiva.

QUALI SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE

Per l'omessa comunicazione dei beni concessi in godimento si applica una **sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo**, salvo il caso in cui *l'impresa non abbia dedotto il costo relativo ai beni ed il beneficiario del godimento abbia assoggettato ad imposizione, come reddito diverso, il maggior valore di mercato rispetto al corrispettivo annuo pattuito* (e quindi si sia adeguata alle disposizioni normative).

Al ricorrere di quest'ultima ipotesi, è dovuta la minor sanzione, ovvero quella in misura fissa, da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro anziché proporzionale.

!!! ATTENZIONE !!!

In conclusione della seguente trattazione si segnala che maggiori chiarimenti relativi all'adempimento in esame possono essere assunti dalla lettura dei seguenti documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate:

- Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012;
- Provvedimento n. 94902 del 2.8.2013;
- Provvedimento n. 54581 del 07.10.2015

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC